

Le finanze chiariscono che il limite di 32 mila lire è valido solo per il singolo periodo d'imposta

Ruoli integrativi da 20 mila in su

Per la Tarsu rileva il valore relativo a ogni singola iscrizione

ItaliaOggi pubblica la risoluzione del ministero delle finanze n. 123 del 28/7/2000 in materia di «Ruoli per la riscossione dell'adeguamento traffico Tarsu»

Con la nota suindicata, indirizzata per conoscenza anche alla scrivente, codesto comune ha sollevato il problema dell'applicabilità ai ruoli integrativi relativi alla Tarsu dell'art. 1, comma 1, del dpr 16 aprile 1999, n. 129, secondo il quale «non si fa luogo all'accertamento all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento

DI MONICA COCCO

Per valutare se iscrivere o meno un'imposta nei ruoli integrativi relativi alla Tarsu, occorre fare riferimento al valore minimo iscrivibile di 20 mila e non di 32 mila lire.

Un ente locale ha interrogato il ministero sull'applicabilità, in caso di formazione di ruoli integrativi Tarsu, dell'art. 1, comma 1, del dpr n. 129/1999, in base al quale non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali di ogni specie, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di 32 mila lire.

Con la risoluzione n. 123 del 28/7/2000, il ministero delle finanze ha chiarito al comune che tale norma è inapplicabile al caso di specie, in quanto il limite di 32 mila lire deve essere contemplato in riferimento al singolo periodo d'imposta e non alla singola iscrizione a ruolo. Il limite di valore all'iscrizione a ruolo di un'imposta è precisato, invece, dall'art. 12-bis del dpr

n. 602/73, così come sostituito dall'art. 4 del dlgs n. 46/1999. Il primo periodo dichiara che non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a 20 mila lire; mentre il secondo periodo precisa che tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, della l. n. 146/1998. Secondo il ministero, poiché il secondo comma dell'art. 12 bis attribuisce al governo un potere regolamentare di elevazione dell'importo minimo iscrivibile, è evidente che non è possibile procedere a iscrizione a ruolo al di sotto del limite di 20 mila lire.

Per i crediti tributari, dunque, esistono due limiti: il primo di 32 mila lire, che opera con riferimento al singolo periodo di imposta (art. 1, comma 1, dpr 129/1999); il secondo di 20 mila lire, che opera con riferimento all'importo da iscrivere a ruolo (art. 12 bis del dpr n. 602/1973). Nel caso prospettato dal comune, il limite di 32 mila lire non va applicato per i ruoli integrativi Tarsu; si applicherà invece il limite di 20 mila lire valido per ogni singola iscrizione a ruolo. (riproduzione riservata)

me inferiori a lire 20 mila» e, al secondo periodo, che «tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 146 del 1998». Ebbene, poiché il secondo periodo della norma citata attribuisce al governo un potere regolamentare di «elevazione» dell'importo di cui al primo periodo (20 mila lire), è evidente che tale importo costituisce un limite al di sotto del quale non è, in ogni caso, possibile procedere all'emissione del ruolo. Ne deriva che, per i crediti tributari, esiste un duplice limite minimo per l'iscrizione a ruolo. Infatti, per ciascun debitore, il soggetto creditore deve tenere conto, oltre che del limite di 32 mila lire per ogni periodo d'imposta, stabilito dal dpr n. 129 del 1999, anche di quello di 20 mila lire per ogni partita da iscrivere a ruolo. Per-